

IVA

La territorialità IVA della fornitura di stand fieristici

di **Marco Peirolo**

La fornitura di *stand* fieristici con relativo allestimento configura una prestazione di servizi la cui territorialità è stata esaminata dalla Corte di giustizia nella causa C-530/09 del 27 ottobre 2011 (Inter-Mark Group).

Secondo i giudici comunitari, l'operazione in esame può qualificarsi come:

- **prestazione pubblicitaria**, quando lo *stand* è utilizzato per la trasmissione di un messaggio destinato ad informare il pubblico sull'esistenza o sulle qualità di determinati beni/servizi al fine di accrescerne le vendite, oppure quando costituisce una parte indissociabile di una campagna pubblicitaria e concorre alla trasmissione di un messaggio pubblicitario;
- **prestazione accessoria all'attività svolta dall'organizzatore della fiera**, quando consiste nella progettazione e nella messa a disposizione temporanea di uno *stand* per una fiera o un'esposizione, ovvero quando lo *stand* corrisponde ad un modello per il quale l'organizzatore ha stabilito la forma, la dimensione, la composizione materiale o l'aspetto visivo; lo stand può essere utilizzato anche per più eventi, purché nello stesso Paese membro;
- **prestazione di locazione di un bene mobile materiale**, quando lo *stand* è utilizzato per più eventi in più Paesi membri diversi.

È stata, invece, **esclusa** la possibilità di qualificare la fornitura di *stand* con relativo allestimento alla stregua di una **prestazione relativa ad un bene immobile**, soggetta a IVA nel luogo di ubicazione dell'immobile (in senso contrario, si era espressa l'Amministrazione finanziaria nella R.M. 17 agosto 1996, n. 192/E e nella R.M. 21 aprile 1997, n. 70/E). Nella richiamata sentenza si afferma, infatti, che *“la prestazione di servizi contemplata non presenta alcun nesso diretto con un bene immobile, non essendo sufficiente in proposito la sola circostanza che uno stand fieristico o espositivo debba essere puntualmente e temporaneamente installato su un bene immobile, o all'interno del medesimo”*.

In linea con l'orientamento esposto, l'art. 31-*bis* del Reg. UE n. 282/2011, introdotto dal Reg. UE n. 1042/2013, dispone – alla lett. e) del par. 3 – che **non rientrano nell'ambito dei servizi relativi a beni immobili**, la cui territorialità è definita dall'art. 47 della Direttiva n. 2006/112/CE (corrispondente all'art. 7-*quater*, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972), *“la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità”*.

La sentenza Inter-Mark Group si riferisce alla legislazione IVA vigente anteriormente alla riforma operata dalla Direttiva n. 2008/8/CE.

Dal 2011, in particolare, per le fiere ed esposizioni, la territorialità coincide con il luogo di svolgimento dell'evento, per le *“prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l'accesso prestati a un soggetto passivo”* (art. 53 della Direttiva n. 2006/112/CE). Lo stesso criterio territoriale si applica, limitatamente ai rapporti “B2C”, per le *“prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo”* (art. 54, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE).

In pratica, come si evince anche dall'art. 7-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972, per i **rapporti “B2B”**, la regola del **luogo di esecuzione della manifestazione** si applica alle prestazioni di servizi per l'accesso a fiere ed esposizioni e a quelle connesse con l'accesso.

A tale riguardo, un utile contributo all'individuazione dei servizi da ultimo citati è fornito dagli artt. 32, par. 1, e 33 del Reg. UE n. 282/2011, in base ai quali:

- **i servizi aventi per oggetto l'accesso alle manifestazioni** *“comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d'accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica”*; nel novero dei servizi in esame, il par. 2 dell'art. 32 comprende, tra gli altri, il diritto d'accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere, concerti, manifestazioni sportive e manifestazioni educative e scientifiche, mentre il successivo par. 3 esclude che possa essere considerato “servizio relativo all'accesso a una manifestazione” l'utilizzazione degli impianti, sportivi o di altro tipo, a fronte del pagamento di quote d'iscrizione;
- **i servizi accessori all'accesso alle manifestazioni** devono essere forniti separatamente (e dietro corrispettivo) allo spettatore della manifestazione e comprendono, in particolare, l'utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari, ma escludono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti.

Per le restanti prestazioni, vale a dire quelle di fornitura ed allestimento di *stand* e, in generale, quelle rese dagli organizzatori ai partecipanti di fiere ed esposizioni, si applica la **regola generale** prevista per le prestazioni di servizi “generiche”, fondata sul Paese del committente (art. 7-*ter*, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, corrispondente all'art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE).